

di un Gaetano Lecchi, carcerato nei *Piombi* (1); ed altri molti qua e là nel progresso dell' opera, i quali, col fiele nell' anima e col veleno sulla penna, l' autore di quell' impasto espose all' universale disprezzo. Nel che non si mostra egli più maligno e più pernicioso del Darù? E tanto più maligno e tanto più pernicioso nell' intaccarne l' onore, in quanto che non costretto da particolari circostanze nè instigato da chicchessia, ma unicamente per rendere spregevoli e degradare innanzi la pubblica opinione sì quegl' individui particolari, come tutte in fascio le varie classi di cittadini e di nobili, il clero, il popolo, le magistrature, i sistemi, la politica della Repubblica; e in fine la Repubblica stessa.

Quanto a me, se mi è lecito esporre ingenuamente la mia opinione, trovo, che a codeste *Memorie storiche degli ultimi cinquanta anni della Repubblica veneta*, si complessivamente, come nelle varie parti, di cui sono composte, si possono adattare i varii paragrafi del Capo XII del nuovo *Codice penale generale Austriaco*, ove si tratta *Dei delitti e delle contravvenzioni contro la sicurezza dell' onore*: i quali paragrafi a dimostrazione della mia opinione voglio qui appunto trascritti.

• § 487. Si fa reo di offesa all' onore.

a) Chi incolpa altri falsamente di un crimine senza che l' incolpazione sia andata tant' oltre da assumere le qualità, che secondo il § 209, si richiedono per costituire il crimine di calunnia: ovvero chi falsamente incolpa altri di un delitto o di una contravvenzione.

• § 488. b) Chi anche altrimenti, mediante comunicazione di fatti inventati o travisati, incolpa falsamente una persona, indicandola per nome o per contrasegni che le si adattino, di una determinata azione disonorevole o tanto immorale, da renderla

(1) Pag. 143.